

# CITTA' DI MOLFETTA

## PROVINCIA DI BARI

---

### COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.414**

**del 6.11.2003**

#### O G G E T T O

TAR PUGLIA – Bari. Ricorsi promossi da Mastropasqua Stenio, CO.MI Srl, Tridente Domenico, Bartoli Antonio e Nicolò, Pansini – Gadaleta Snc, per l'annullamento delle ordinanze/ingiunzioni pagamento OO.UU. afferenti il "Lotto 10".

L'anno duemilatre, il giorno sei del mese di novembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI - **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott.Carlo Lentini Graziano**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Publicata l'11.11.2003

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 15.10.2003 con prot. n.99, 100, 101, 102, 103 104 e in data 17.10.2003 con prot. n.105, sono stati notificati a questo Ente i ricorsi proposti tutti contro il Comune di Molfetta – a cura degli Avv.ti Maria R. La rizza e Rosaria Gadaleta, Mauro la Forgia, Nicola Camporeale e Antonio la Forgia – dinanzi al TAR Puglia – Bari – dai seguenti ricorrenti:
- **Sig. Mastropasqua Stenio** per l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale n.294/2003 del Dirigente del Settore Territorio afferente la "Determinazione prezzo area lotto 10"; della ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14.04.1910 n.639 emessa dal suddetto Dirigente e, ove occorra, della delibera di C.C. n.67 del 06.07.200 di adozione del Piano Particolareggiato Maglia di PRG "Lotto 10" e della delibera di C.S. n.132 del 08.05.2001 (€ 460.621,13);
- Società "**CO.MI. S.r.l.**", in persona dei suoi liquidatori e legali rappresentanti pro tempore Sigg.ri Giuseppe e Pasquale Minervini e Antonio Corrieri, n. 2 ricorsi per l'annullamento, previa sospensiva delle ingiunzioni di pagamento prot. n.37517 del 08.08.2003 (€ 239.537,24) e prot. n.37468 del 08.08.2003 (€ 180.945,13);
- **Sig. Tridente Domenico** per l'annullamento, previa sospensiva, della ingiunzione di pagamento Prot. n.37519 del 08.08.2003 (€ 460.621,13);
- **Sigg.ri Bartoli Nicolò e Antonio**, n.2 ricorsi per l'annullamento, previa sospensiva, delle ingiunzioni di pagamento Prot. nn.37488-37486 e nn.37489-37491 del 08.08.2003 (€ 97.302,32 - € 133.061,70);
- "**Impresa Edile Pansini G. & Gadaleta L. s.n.c.**" per l'annullamento, previa sospensiva, della ingiunzione di pagamento Prot. n.42079, 42080, 42081 del 17.09.2003 (€ 125.501,40);
- Con i ridetti ricorsi è richiesto, altresì, l'accertamento della intervenuta prescrizione del credito ingiunto, ovvero, in subordine, della misura degli oneri di urbanizzazione secondaria richiesti con le medesime ingiunzioni di pagamento, nonché la condanna del Comune di Molfetta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa;
- Visto il parere favorevole alla resistenza in giudizio resa dal Dirigente del Settore Territorio per ricorsi di identico contenuto;
- Vista, altresì, la delibera n.41 del 13.02.2003 e successiva n.120 del 31.03.2003, con le quali la G.C., in prima istanza, conferiva l'incarico all'Avv. Nicolò Mastropasqua di formulare un parere pro veritate in ordine alla problematica di natura giuridica ed urbanistica afferente il Piano Particolareggiato del Lotto 10 con particolare riferimento all'inadempimento di alcune imprese costruttrici, poi, ad integrazione e completamento dell'incarico affidato, conferiva anche l'incarico di dare assistenza e consulenza al Comune nella fase stragiudiziale finalizzata al recupero delle somme dovute dai lottizzanti inadempienti, di costituirsi in giudizio in eventuali opposizioni proposte avverso le ordinanze ingiunzioni comunali e di proporre ogni e più opportuna azione giudiziale tesa al recupero di dette somme;
- Ritenuto che le azioni poste in essere da Mastropasqua Stenio, Società "CO.MI Srl", Tridente Domenico, Bartoli Nicolò e Antonio e "Impresa Edile Pansini G. & Gadaleta L. s.n.c.", risultano destituite di ogni e qual si voglia fondamento sia in fatto che in diritto e che si appalesa necessaria, attesa l'importanza delle questioni, la costituzione dinanzi al TAR Puglia – Bari – per la difesa delle ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Nicolò Mastropasqua da Molfetta, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;

- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

#### DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Nicolò Mastropasqua con studio in Molfetta alla Via A. Volta n.53/b per la rappresentanza nei giudizi amministrativi instaurati dinanzi al TAR Puglia – Bari – da Mastropasqua Stenio, Società “CO.MI Srl”, Tridente Domenico, Bartoli Nicolò e Antonio e “Impresa Edile Pansini G. & Gadaleta L. s.n.c.” c/ il Comune di Molfetta, meglio descritti in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.